



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

*Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali*  
*Direttore: Claudio Borio*

Circolare n. 14 del 21.02.2011

Prot. 7323 del 21.02.2011

**Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.**

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Presidi delle Facoltà  
Ai Direttori dei Centri  
Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti  
Ai Direttori di Divisione  
LORO SEDI

Il 5° ed il 6° comma dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, **ENTRATA IN VIGORE IL 29 GENNAIO 2011**, stabiliscono quanto segue:

*“Comma 5 - La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:*

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;*
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22;*
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative;*
- d) ai professori a contratto di cui all’articolo 23;*
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;*
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.”*

Ne consegue che la partecipazione a gruppi e a progetti di ricerca non è consentita a figure quali: titolari di borse per attività di ricerca erogate dall’ateneo, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato.

*“Comma 6 - Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi”.*

In tal caso, la possibilità di partecipazione da parte dei soggetti sopra elencati ad un progetto di ricerca o allo svolgimento di attività di ricerca è consentito laddove il relativo bando espressamente non vieti il ricorso a tali specifiche figure.

Al riguardo, al fine di chiarire gli effetti applicativi delle richiamate disposizioni normative, contemperando le giustificate esigenze di continuità nello svolgimento di progetti di ricerca con l'osservanza della disciplina sopravvenuta, si ritiene di fornire alcuni criteri interpretativi:

1) Sono comunque fatte salve le attività già iniziate (inizio di fruizione della borsa - inizio attività del collaboratore) alla data del **28 gennaio 2011**;

2) In base al principio della validità della legge vigente alla data di emanazione dei bandi, sono fatte salve le borse conferite ed i contratti stipulati a seguito di bandi di concorso pubblicati **entro la data del 28 gennaio 2011**;

3) Si ritiene possano essere concesse proroghe di borse e/o contratti anche dopo il 28 gennaio 2011 purché alle condizioni generalmente ammesse per le proroghe e cioè: durata non superiore a quella del rapporto che si proroga ed invariabilità delle condizioni economiche. La proroga consiste in un mero posticipo della scadenza conclusiva del contratto/borsa motivata dalla necessità di condurre a termine il progetto di ricerca inizialmente previsto e dovrà essere disposta prima della conclusione del contratto/borsa ;

4) Non si ritiene invece possa darsi corso al rinnovo di borse e/o contratti configurandosi in tal modo un nuovo rapporto, anche se nel provvedimento di conferimento o nel contratto sia previsto "*l'eventuale rinnovo*".

5) Si ritiene possano essere erogate borse e conferiti contratti ai soggetti indicati alle lett. c) (dottorandi senza borsa di studio, studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative) e d) (professori a contratto di cui all'articolo 23 della stessa legge 240/2010) della norma in esame, sempre se compatibili con il loro status;

6) E' ammessa la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di "supporto" o "strumentali" alla ricerca fermo restando che i soggetti beneficiari non fanno parte di gruppi e di progetti di ricerca. Si ricorda comunque che i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati solo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 c. 6 del d.lgs. 165/2001 e solo nell'ipotesi in cui non siano disponibili risorse umane in servizio presso l'ateneo. Si ricorda, inoltre, che i suddetti contratti continuano ad essere soggetti al visto preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Si segnala, infine che, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettere b e c, non è possibile conferire assegni di ricerca né stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ovvero contratti a qualsiasi titolo con i seguenti soggetti: "*parenti o affini fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura*" ovvero "*con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo*".

Si fa riserva di fornire ulteriori e più precise indicazioni per quanto riguarda gli assegni di ricerca, la cui normativa è stata innovata dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per i quali si sta procedendo alla modifica del regolamento di ateneo per il conferimento di assegni di ricerca.

E' gradita l'occasione per inviare i migliori saluti

Il Direttore della Divisione  
Ricerca e Relazioni Internazionali  
Claudio BORGIO